



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Decreto n.**

**Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005.**

Visto il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 relativo alla soppressione dell'AIMA e all'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, riguardante la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Considerato che non sono più previste fonti dirette di finanziamento della riserva nazionale e che, pertanto, si ritiene appropriato stabilire dei criteri di priorità per l'accesso alla stessa riserva nazionale in caso di carenza di fondi;

Ritenuto, pertanto, opportuno individuare i suddetti criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1  
(*Criteri di priorità*)

1. I titoli all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005, fatti salvi i casi di consolidamento del valore dei titoli ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1120/2009, sono attribuiti nel seguente ordine di priorità:
  - a) agli agricoltori che iniziano un'attività agricola di cui all'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009;
  - b) agli agricoltori che aderiscono a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo di cui all'articolo 41, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli agricoltori che si trovano in una delle situazioni particolari di cui all'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 73/2009.
2. Per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, i titoli all'aiuto sono attribuiti in ordine di punteggio decrescente, sulla base dei criteri riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 2  
(*Modalità attuative*)

1. L'AGEA provvede con propri provvedimenti all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO

**ALLEGATO A**  
**Criteria di priorità**

Punteggio massimo ottenibile	Criteri di priorità							
	Anagrafica		Territoriale		Professionale/ Istruzione		Imprenditoria femminile	
100 pt.	≤ 40 anni	55 pt.	montagna	15 pt.	contribuzione previdenziale in agricoltura	25 pt.	agricoltore donna	5 pt.
					laurea specialistica o vecchio ordinamento	15 pt.		
	> 40 ≤ 65 anni	25 pt.	collina	10 pt.	laurea	10 pt.		
			pianura	5 pt.	diploma	5 pt.		

- 1 Anagrafica: 55 punti vengono attribuiti all'agricoltore che abbia un'età inferiore o uguale ai 40 anni al momento di presentazione della domanda; 25 punti vengono attribuiti all'agricoltore che abbia un'età superiore a 40 anni ed inferiore o uguale a 65 anni al momento di presentazione della domanda.
- 2 Territoriale: i punti vengono assegnati all'agricoltore in base alla zona omogenea di cui all'allegato A del decreto ministeriale 24 marzo 2005, nella quale ricadono le superfici ammissibili. Nel caso in cui le superfici ammissibili ricadano in diverse zone, il punteggio è determinato applicando la media ponderata.
- 3 Professionale/Istruzione: i punti per la contribuzione previdenziale e per ogni titolo di studio posseduto dall'agricoltore non sono cumulabili tra loro; in particolare vengono attribuiti:
  - a. 25 punti per l'agricoltore iscritto alla gestione previdenziale per l'agricoltura che abbia versato i contributi previdenziali nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda;
  - b. 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE AGRARIE (classe 7/S), MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S), SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI (classe 74/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 77/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (classe 78/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE (classe 79/S);
  - c. 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di laurea in Scienze agrarie o in Medicina Veterinaria conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;

- d. 10 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
  - e. 5 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico.
- 4 Imprenditoria femminile: a parità di punteggio ottenuto applicando i criteri anagrafico, territoriale, professionale/istruzione, è data precedenza all'imprenditoria femminile mediante l'attribuzione dei 5 punti aggiuntivi.
- 5 In caso di identità di punteggio tra più agricoltori l'ordine tra gli stessi verrà determinato dando la precedenza all'agricoltore che abbia la maggiore superficie ammissibile; in caso di ulteriore parità, sull'importo dei titoli da assegnare agli agricoltori interessati dalla situazione di parità verrà operata una riduzione lineare.